

**COMUNE DI CALATABIANO**

**PROVINCIA DI CATANIA**

# **Regolamento**



# **sul divieto di fumo**

## **Art. 1 Principi.**

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

## **Art. 2 Riferimenti normativi.**

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento:
  - La legge 11 novembre 1975, n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e ss. mm. ed ii.;
  - La legge 24 novembre 1981, n° 689 “Modifiche al sistema penale” ;
  - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”;
  - La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo” ;
  - L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione “;
  - L’accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
  - Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n.300/2003);
  - L’art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
  - L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
  - L’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  - L’art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 “ Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”;

- La Circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità, n. 1165 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584 (G.U.R.S. n. 16 del 15/04/2005).

### **Art. 3 Definizioni.**

- **Utenti:** il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.
- **Locali aperti al pubblico:**
  - quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 5.
  - tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.
- **Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti, e visitatori in genere.
- **Smoking areas:** locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.
- **Addetti alla sorveglianza:** personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

### **Art. 4 Locali in cui vige il divieto di fumo.**

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
  - uffici aperti al pubblico;
  - sale adibite a riunioni;
  - sale d'attesa;
  - servizi igienici;
  - ripostigli;
  - impianti sportivi e locali di servizio annessi;
  - spogliatoi del personale operaio;
  - androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
  - cabine ascensori;
  - mense, bar e punti di ristoro (ivi comprese le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);

- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
  - autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
- biblioteche;
  - archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
  - autoparchi, garages e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
  - depositi in genere.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U.R.I. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

#### **Art. 5 Pubblicizzazione del divieto di fumo.**

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

#### **Art. 6 Soggetti a cui si applica il divieto di fumo.**

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica: ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, i locali comunali.

#### **Art. 7 Smoking areas.**

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, provvede ad individuare appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

#### **Art. 8**

##### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.**

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Funzionari Responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente (AREE).
2. I Responsabili, di cui al comma 1, potranno nominare, con atto formale (come da allegato al presente Regolamento), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione.  
In assenza di tale nomina i Responsabili di cui al comma 1 sono tenuti a svolgerne le funzioni.

#### **Art. 9**

##### **Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.**

1. E' compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato al presente Regolamento).
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
  - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.
  - individuare e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", se individuati dall'Amministrazione Comunale;
  - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art.4;
  - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allagati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
  - individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
  - consegnare al trasgressore, la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed inviare al Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Comunale, la terza copia.
3. In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.
4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i soggetti di cui all'art. 8, preposti al controllo dell'applicazione del divieto, che

non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00.

Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi .

#### **Art. 10**

##### **Procedura di accertamento e contestazione.**

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo i Responsabili di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Comunale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. Il verbale, in particolare, deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi.  
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
4. La notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni.  
La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

#### **Art. 11**

##### **Sanzioni.**

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.  
Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

4. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

**Art. 12**  
**Pagamento della sanzione.**

1. Stante che al personale comunale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione deve necessariamente seguire una delle seguenti modalità:
- a. versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
  - b. versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);
  - c. versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8);
  - d. presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;
  - e. presso gli uffici postali, tramite conto corrente postale intestato a "Banco di Sicilia di Catania, ufficio di Cassa della Regione siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale - identificati in funzione della provincia di residenza del soggetto sanzionato - secondo la seguente tabella:

<b>Provincia</b>	<b>N. conto corrente</b>
Agrigento	229922
Caltanissetta	217935
Catania	12202958
Enna	11191947
Messina	11669983
Palermo	302901
Ragusa	10694974
Siracusa	11429966
Trapani	221911

avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura capitolo 2301, capo 8:

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 564;

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2. In ciascuno dei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), dovrà essere utilizzato il modello F23, debitamente precompilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento (giusta il fac-simile allegato al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998) avendo cura di riportare:

- il codice tributo: 741 T;
- il codice destinatario: E 16 Regione siciliana;
- il codice Ente o Ufficio: RJA.

### **Art. 13**

#### **Pagamento della sanzione in misura ridotta.**

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista.

### **Art. 14**

#### **Riscontro del pagamento della sanzione.**

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

### **Art. 15**

#### **Autorità competente a ricevere il rapporto.**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco, autorità competente ex art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30.
2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Sindaco, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati (ove questi ne facciano richiesta) ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utili per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
4. L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.  
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

### **Art. 16**

#### **Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco.**

1. Contro l'ingiunzione del Sindaco gli interessati possono proporre azione davanti al Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefissato per il pagamento.
2. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice ordinario non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
5. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto al Sindaco ed ai soggetti interessati.
6. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

**Art. 17**  
**Norma finale e di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge di cui all'art. 2 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente Regolamento.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



# COMUNE DI CALATABIANO

## (Provincia di Catania)

**Oggetto: Delega ai compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.**

**Il sottoscritto \_\_\_\_\_,**  
**nella qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_;**

### **VISTI:**

- La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;
- La legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale" ;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" ;
- L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ";
- L'accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n.300/2003);
- L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- L'art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 " Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- La Circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità, n. 1165 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584 (G.U.R.S. n. 16 del 15/04/2005);
- il Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nei locali di questo Comune, approvato con atto \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e, in particolare l'art. 8, comma 2;

## **D E L E G A**

Al/Alla dipendente Sig./ra \_\_\_\_\_ le funzioni di controllo dell'applicazione del divieto di fumo di cui all'art. 9 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'art. 10; l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 11; il rapporto al Sindaco, di cui all'art. 15, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, finalizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

**Calatabiano** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AREA** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA \_\_\_\_\_

SERVIZIO \_\_\_\_\_

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. \_\_\_\_\_**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nel locale: \_\_\_\_\_, il sottoscritto

\_\_\_\_\_, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, accerta che il/la sig/ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, identificato mediante \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ha violato le disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e del vigente Regolamento comunale sul divieto di fumo, in quanto contravveniva al divieto di fumo nel sopra indicato locale.

Commina, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_)

e gli/ le consegna il mod. F23, avvertendo che eventuali modalità alternative di pagamento della sanzione sono quelle di cui all'art.12 del vigente Regolamento comunale sul divieto di fumo.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per la struttura competente all'accertamento ed una per una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Comunale, viene sottoscritto come segue:

**Il trasgressore**

**Il verbalizzante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista.

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presso il Comune di Calatabiano, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Trascorso inutilmente tale termine, verrà inoltrato il rapporto al Sindaco di questo Comune, ai sensi dell'art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione immediata o notificazione della violazione, possono essere presentati al Sindaco scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione personale.



**COMUNE DI CALATABIANO**  
Provincia di Catania

## **VIETATO FUMARE**

**Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"**  
**Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003**



- **Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.**
- **Sanzione amministrativa raddoppiata ove l'infrazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.**
- **Incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione:**  
**SIG./RA \_\_\_\_\_**

